

Ulteriori criteri per la valutazione di idoneità dei candidati, adottati dalla Commissione degli Esperti nella seduta del 20 luglio 2016 in applicazione del Regolamento per le Nomine.

I. In applicazione dell'art. 8, co. 2, del Regolamento nomine, la Commissione di esperti adotta i seguenti criteri di massima:

- a) al fine della valutazione di professionalità di cui all'art. 3, co. 5, del Regolamento nomine, la Commissione prende in esame i titoli conseguiti anche con riferimento all'attività dell'ente, ivi compresi i dottorati di ricerca e/o i diplomi di specializzazione (master), esaminando i risultati ottenuti nella propria complessiva attività professionale;
- b) al fine della valutazione dell'esperienza professionale di cui al medesimo articolo, la Commissione valuta inoltre se le esperienze e le competenze del candidato (di natura professionale e/o accademica e/o giuridica e/o manageriale) siano in linea con quanto richiesto in termini di contenuti, responsabilità ed obiettivi della posizione ricercata ;
- c) al fine della valutazione dell'esperienza professionale di cui al medesimo articolo, la Commissione valuta la durata e la tipologia dell'attività lavorativa e professionale svolta, la qualifica, le mansioni ed il reddito dichiarato dal candidato nei due anni precedenti ai fini della ponderazione della congruità tra questo, la posizione professionale ricoperta e quella per la quale viene proposta la candidatura. Il candidato deve documentare di aver svolto esperienze professionali qualificate per almeno un quinquennio, che, per coloro che si trovano in regime di lavoro subordinato, devono essere di tipo dirigenziale, ove non rilevi il possesso di altri requisiti equipollenti;
- d) al fine della valutazione dell'attività di insegnamento o di ricerca di cui al medesimo articolo, la Commissione valuta la durata della funzione di docenza e l'eventuale posizione di ruolo conseguita, il riconoscimento di valore scientifico, la rilevanza nazionale o internazionale dell'ente presso il quale l'attività è stata svolta, come anche la durata e la continuità della stessa;
- e) al fine della valutazione delle attività d'impegno sociale e civile di cui al medesimo articolo, la Commissione considera la durata, continuità e qualità dell'attività svolta presso *enti no profit*, fondazioni e associazioni, nazionali. La Commissione può tenere in considerazione gli eventuali incarichi istituzionali ricoperti dal candidato, con l'esclusione di quelli di cui all'art 4 del regolamento citato, specificando le ragioni per le quali tali incarichi vengono ritenuti rilevanti ai fini della valutazione di professionalità;
- f) al fine di acquisire ulteriori elementi per una più corretta valutazione dei candidati, ove ritenuto opportuno, la Commissione procederà alla audizione di tutti o alcuni dei candidati.

II. Al fine della valutazione degli elementi di onorabilità, tenuto conto che i candidati sono chiamati a rappresentare il Comune, la Commissione, presa visione del certificato penale generale, considera le condanne subite con particolare riguardo per i reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione

III. In attuazione dell'art. 8, co. 1, al fine di valutare i requisiti di ammissibilità, le cause di incompatibilità e di esclusione nonché i requisiti di professionalità e onorabilità posseduti dai candidati, la Commissione prende in considerazione il *curriculum* predisposto attraverso un *format* uniforme dall'Ufficio nomine e compilato da ciascun candidato.

IV. Per tutelare e garantire le ragioni di pubblico interesse, la Commissione ha facoltà, in presenza di elementi di fatto comprovati da idonea documentazione, di riformare in autotutela i propri provvedimenti compatibilmente con le esigenze di speditezza e trasparenza del procedimento di nomina, all'interno del quale si inserisce la valutazione della Commissione stessa.